

**STATUTO**  
**FONDAZIONE ESPERIA**

- Titolo I - Denominazione, sede e scopi
- Titolo II - Patrimonio e mezzi
- Titolo III - Organi e Amministrazione
- Titolo IV - Il Consiglio di Amministrazione
- Titolo V - Il Comitato Scientifico
- Titolo VI - Amministrazione e norme generali

**Titolo I**

**Denominazione, sede e scopi**

**ART.1**

E' costituita una Fondazione denominata

**"FONDAZIONE ESPERIA"**

La Fondazione ha sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 2.

**ART.2**

La "FONDAZIONE ESPERIA" non persegue finalità di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e il benessere psicologico e spirituale dell'individuo, attraverso iniziative quali l'attività di studio, di ricerca nell'ambito della psicologia, filosofia, storia delle religioni, antropologia e discipline ad esse correlate, nonché l'attività di cura ed assistenza psicologica e spirituale della persona.

**ART.3**

Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione potrà:

- istituire un proprio Centro studi e servizi psicologici e psicoterapeutici;
- promuovere corsi di formazione per medici, psicologi/psicoterapeuti e operatori sanitari;
- sviluppare scambi culturali attraverso conferenze, convegni, seminari, gruppi di studio;
- promuovere pubblicazioni inerenti alla propria attività di ricerca;

- adottare tutte le iniziative ritenute utili alla realizzazione delle finalità istituzionali.

#### ART.4

La Fondazione, nei settori di propria attività, promuove e attua la ricerca scientifica su temi di particolare interesse sociale; le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca e altre fondazioni.

La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione nei settori relativi alle proprie attività. Può collaborare con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

#### ART.5

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### ART.6

La Fondazione raggiunge le proprie finalità allestendo e gestendo istituzioni, strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno.

#### ART.7

La Fondazione può, altresì, promuovere il riconoscimento di propri presidi in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con il rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia e con l'assunzione di tutti i provvedimenti richiesti dalla legge o dall'Autorità Amministrativa per gli istituti di tale natura.

#### ART.8

La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

### **Titolo II**

#### **Patrimonio e mezzi**

#### ART.9

Il patrimonio della Fondazione è costituito:  
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore;  
- da beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti e privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  - dalla parte di rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio;
  - da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- Il patrimonio della Fondazione, attraverso una oculata gestione che contemperi le esigenze di sopravvivenza dell'ente con quelle di incisività dell'attività, è esclusivamente impiegato per il perseguimento delle attività istituzionali.

#### ART.10

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Titolo III

##### Organi e Amministrazione

#### ART.11

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato scientifico.

#### Titolo IV

##### Il Consiglio di Amministrazione

#### ART.12

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da un numero variabile di membri sino ad un massimo di cinque.

La carica di Presidente è assunta dal Fondatore vita natural durante.

Spetta al Presidente nominare i Consiglieri e designare il proprio successore.

#### ART.13

I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data dei singoli insediamenti.

In caso di ritardo nelle designazioni, i Membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore.

I Membri del Consiglio possono essere riconfermati anche senza interruzione.

Ai Membri dell'organo amministrativo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

#### ART.14

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

#### ART.15

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente.

#### ART.16

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre consiglieri.

#### ART.17

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### ART.18

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge una azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nomina dipendenti e collaboratori in genere stabilendone competenze e retribuzioni.

#### ART.19

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

#### Titolo V

##### Il Comitato Scientifico

#### ART.20

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di quattro membri - coordinatori di altrettante aree di ricerca e da altri componenti esterni, tutti nominati dal Presidente fra persone in possesso di un'alta statura morale e di una specifica competenza scientifica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una

funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico opera sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. Esso ha il compito di individuare e selezionare i progetti che possano interessare l'attività della Fondazione, potendo a tal fine condurre istruttorie, assumere informazioni ed acquisire dati relativamente ai progetti ed ai soggetti da finanziare. Su richiesta e indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, in relazione ad eventuali speciali finanziamenti, può nominare specifici Comitati di Progetto. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

#### **Titolo VI**

##### **Amministrazione e norme generali**

###### **ART.21**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Presidente.

###### **ART.22**

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli agli Amministratori e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D. Lgvo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

###### **ART.23**

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente o di persone da lui delegate.

###### **ART.24**

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei Centri e dei servizi della Fondazione, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART.25

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

ART.26

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

F.to Umberto Ajello notaio (LT)